|  |
| --- |
| **Audizione al Senato**  **Commissione VIII**  **Lavori Pubblici, Comunicazioni** |

**Il disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni**

**(AS 1678)**

**Intervento del Presidente dell’ANAS S.p.A.**

**Dott. Pietro Ciucci**

Sintesi

***Roma, 17 marzo 2015***

**Il disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni (AS 1678)**

**1. Premessa**

* Desidero in primo luogo esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Commissione, Sen. Matteoli, e a tutti i Senatori presenti per l’invito a partecipare a questa importante audizione sul disegno di legge delega - attualmente all’esame della Commissione - per il recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, argomento che riveste una particolare rilevanza per l’ANAS, considerato il suo ruolo di prima stazione appaltante in Italia.
* L’approccio seguito dalla Commissione anticipa in qualche modo l’impostazione metodologica che dovrà imperniare anche l’attività del legislatore delegato, posto che il disegno di legge delega prevede espressamente che le principali categorie dei soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della nuova normativa saranno chiamati nuovamente ad esprimersi, mediante apposite consultazioni, preliminarmente alla redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, al fine di consentire l’analisi dell’impatto della regolamentazione (“AIR”).

**2. Condivisione dei principi cardine contenuti nel disegno di legge**

* Con riguardo al disegno di legge delega, mi preme in primo luogo manifestare il **massimo apprezzamento e condivisione dei criteri direttivi** ivi indicati, che ruotano attorno **ad alcuni principi cardine**, condivisi da tutti gli operatori del settore:
* **l’esigenza di** s**emplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e procedurale in materia di appalti e concessioni**, nonché di **stabilità e certezza dello stesso,** da coniugare con una **più attenta vigilanza sulla correttezza e sulla trasparenza delle procedure di gara, evitando il ricorso a sistemi derogatori;**
* il connesso **divieto di introdurre o mantenere, in sede di recepimento, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disciplina europea** (cd. goldplating);
* **la razionalizzazione delle procedure di spesa, secondo criteri di qualità, efficienza, centralizzazione e “professionalizzazione”** delle stazioni appaltanti;
* **la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici** introducendo **misure di premialità connesse a criteri “*reputazionali*”** unitamente all’adozione di misure tese ad una maggiore **responsabilizzazione delle imprese in fase esecutiva**;
* **la riduzione degli oneri documentali per le imprese e la semplificazione dei controlli** da parte delle stazioni appaltanti;
* **la razionalizzazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie,** anche in materia di esecuzione del contratto;
* **la promozione di soluzioni innovative per le infrastrutture strategiche**, insieme alla **razionalizzazione ed estensione delle forme di PPP,** incentivandone l’utilizzo anche attraverso **strumenti di carattere finanziario innovativi.**

**3. Considerazioni specifiche su alcuni principi cardine e spunti di riflessione**

* Tanto premesso da un punto di vista generale, in questa sede mi limiterò a formulare alcune considerazioni su alcuni temi specifici, anche alla luce dell’esperienza maturata da ANAS, auspicando di poter offrire spunti utili per le valutazioni che la Commissione dovrà assumere.

1. **esigenza di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e procedurale in materia di appalti e concessioni, nonché di stabilità e certezza dello stesso, da coniugare con una più attenta vigilanza sulla correttezza e sulla trasparenza delle procedure di gara, evitando il ricorso a sistemi derogatori**

* Si tratta di un’esigenza fortemente sentita sia dalle stazioni appaltanti che dalle imprese, posto che la normativa in materia di appalti pubblici risulta caratterizzata da un numero eccessivo e non organico di disposizioni, spesso dal contenuto poco chiaro, fonte di difficoltà interpretative e rallentamenti dell’attività delle amministrazioni aggiudicatrici, oltre che **di frequenti contenziosi con le imprese.** Basti pensare che, a fronte degli 84 articoli di cui era composta la precedente Direttiva 2004/18, il nostro Paese ne aveva scritti ben 616, senza contare le norme in materia di appalti contenute in altri provvedimenti[[1]](#footnote-1).
* Il fenomeno dell’*overdesign* assume una speciale connotazione per quanto riguarda **il proliferare delle** **normative tecniche per la realizzazione di opere pubbliche e segnatamente stradali**, che nell’ultimo decennio hanno comportato un incremento del costo degli interventi quantificabile intorno al 20- 30%
* Da qui l’esigenza di adottare **un corpo normativo unico, con un limitato numero di disposizioni semplici e chiare nell’applicazione, basato sull’individuazione di principi strettamente aderenti al dato comunitario e non più sulla regolamentazione delle singole fattispecie**.
* A tal fine sarebbe opportuno che **la nuova disciplina fosse accompagnata dall’adozione di misure di *soft law*** (circolari, linee guida, bandi tipo e delibere), idonee ad indirizzare ed uniformare la condotta degli operatori del settore. In tale quadro un **prezioso contributo potrebbe derivare dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,** in considerazione sia dell’esperienza già maturata nel settore che della posizione di terzietà rivestita.
* Nell’elaborare tale corpus normativo, occorrerà, tra l’altro:
* recepire all’interno nel nuovo *corpus* normativo il contenuto di **disposizioni preesistenti** (es. le norme di contabilità di Stato) **o sopravvenute** ma non inserite nel D.lgs. n. 163/2006**[[2]](#footnote-2)**;
* **chiarire il destino delle disposizioni regolamentari** del d.P.R. n. 207/2010;
* prevedere i necessari **collegamenti con la normativa fallimentare** che, pur essendo coeva al Codice dei Contratti Pubblici, non risulta con esso coordinata, dando luogo a notevoli problematiche di carattere operativo;
* **riordinare la disciplina in materia di** **infrastrutture strategiche e PPP** (anche attraverso strumenti finanziari innovativi come, ad esempio, il contratto di disponibilità), ove si consideri, ad esempio, che le disposizioni in materia di defiscalizzazione sono sparse in una pluralità di provvedimenti normativi;
* contenere una **puntuale** **disciplina di diritto transitorio** per evitare incertezze applicative per le gare già indette ed i contratti già stipulati all’ entrata in vigore delle nuove norme.
* La semplificazione del quadro normativo di riferimento avrebbe peraltro, al contempo, il vantaggio di **accrescere l’efficacia del sistema dei controlli**, in coerenza con un altro principio della legge delega, quello di assicurare una più attenta **vigilanza sulla correttezza e sulla trasparenza delle procedure di gara**.
* Sono, infatti, profondamente convinto che esista uno **stretto collegamento tra semplificazione delle norme, trasparenza e lotta alla corruzione.** In tale chiave, un primo rafforzamento dei controlli si può attuare **escludendo il ricorso a procedure derogatorie e al commissariamento,** secondo diverse norme, di opere che possono e devono essere realizzate con procedure ordinarie e con adeguata programmazione, lasciando le procedure straordinarie a vere emergenze.
* Al riguardo **posso affermare con soddisfazione che ANAS non opera secondo sistemi derogatori -** e ciò anche nell’attuazione dello **sfidante piano di interventi di sua competenza previsto nell’ambito del citato D.L. n. 133/2014,** che prevede il rispetto di un crono-programma incalzante, pena la revoca dei finanziamenti.

1. **Professionalizzazione e riduzione del numero delle stazioni appaltanti**

* Tali obiettivi – pienamente condivisi anche da ANAS - potrebbero essere raggiunti mediante **l’introduzione di un sistema di *rating* per le stazioni appaltanti** che consenta di **accentrare le competenze in relazione ad opere di grandi dimensioni in capo a quelle amministrazioni aggiudicatrici** dotate di *rating* più elevato, ossia **dotate di maggiori cognizioni tecniche, della necessaria esperienza e di un sistema rigoroso di controlli**.Tale sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti potrebbe essere inserito, in linea con quanto proposto dal Presidente dell’A.N.AC., nell’ambito **dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti** (c.d. “AUSA”), già istituita presso la Banca Dati dei Contratti Pubblici.
* Tale sistema sarebbe **funzionale alla razionalizzazione delle procedure di spesa** (mediante la riduzione delle stazioni appaltanti[[3]](#footnote-3) e la centralizzazione degli acquisti in capo a quelle dotate di *rating* più elevato) nonché **all’attribuzione ad esse -** in linea con quanto auspicato anche da Consip **- di più ampi margini di discrezionalità,** tenuto conto anche **del favor delle nuove direttive per il riconoscimento di maggiore discrezionalità alle amministrazioni**.
* Al contempo si potrebbero raggiungere **standard di maggiore efficienza nell’utilizzo delle scarse risorse pubbliche disponibili,** destinandole in favore di quelle stazioni appaltanti che forniscano più elevate garanzie in termini di tempestiva realizzabilità degli interventi ritenuti prioritari**.**
* In tale quadro **ANAS** - che dal **2007 è tra le principali stazioni appaltanti del Paese**[[4]](#footnote-4) **-**potrebbe svolgere un ruolo centrale assumendo la **funzione di centrale di committenza** (gestendo quindi le attività organizzative ed amministrative connesse all'affidamento dei relativi appalti). Tale attività potrebbe risultare particolarmente efficace ad esempio per le **opere stradali di competenza degli Enti Locali, grazie anche all’articolazione su tutto il territorio nazionale di cui ANAS dispone.**

1. **Revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici introducendo misure di premialità connesse a criteri “*reputazionali*”**

* ANAS ritiene che il recepimento delle Direttive UE rappresenti un’importante occasione per procedere ad una **revisione del sistema di qualificazione delle imprese maggiormente ispirata a profili di carattere sostanziale** - piuttosto che ad aspetti puramente formali.
* Ciò anche in considerazione degli **spazi offerti dalla normativa comunitaria per la valutazione dei profili reputazionali e di affidabilità dei concorrenti**, laddove **riconosce espressamente alle amministrazioni aggiudicatrici** la **facoltà di escludere dalla partecipazione** ad un appalto pubblico l**’operatore economico che sia incorso** - tra le altre ipotesi e sulla base di un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali basata su criteri oggettivi e misurabili - in “*significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di analoga natura con la stessa amministrazione aggiudicatrice*” (cfr. art. 57, par. 3 Direttiva 2014/24/UE).
* **A tal fine, potrebbe anche ipotizzarsi –** come suggerito dall’A.N.AC. – **un ampliamento dell’ambito di applicazione del sistema di *rating* di legalità previsto dall’art. 5-*ter* del D.L. n. 1/2012**, attualmente operante soltanto ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle P.A. o dell’accesso al credito bancario, estendendone il campo di operatività ad ulteriori misure di premialità connesse a parametri morali e imprenditoriali.
* Il meccanismo dovrebbe inoltre consentire alle s.a. di **escludere dalla partecipazione ad un appalto pubblico l’operatore economico che sia incorso** - tra le altre ipotesi e sulla base di un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali basata su criteri oggettivi e misurabili - **in significative e/o gravi inadempienze nell’esecuzione di un precedente contratto** **o di precedenti contratti di analoga natura con la stessa o con altre amministrazioni aggiudicatric**i ovvero che abbia **presentato pretestuosamente ed in modo ricorrente eccezioni e riserve non dipendenti da errori progettuali.**

1. **Introduzione di misure per contenere le variazioni progettuali in corso d’opera**

* A tal fine potrebbe ipotizzarsi, in sede di recepimento, l’adozione di misure tese ad una maggiore **responsabilizzazione delle imprese in fase esecutiva**, prevedendosi, a titolo esemplificativo:
* idonei meccanismi che, **valorizzando la disposizione di cui all’art. 72 della Direttiva 2014/24/UE** (in materia di modifiche del contratto in corso d’esecuzione), **assicurino un’effettiva limitazione all’introduzione di varianti nello sviluppo dei vari livelli progettuali,** prevedendo la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di recedere dal contratto ove le modifiche apportate tra i vari livelli progettuali comportino aumenti di prezzo o degli importi previsti dal contratto superiori ad una certe percentuale ovvero sostanziali modifiche alle opere;
* misure tese ad **evitare il ricorso strumentale, pretestuoso e anticipato all’istituto dell’accordo bonario,** prevedendo che qualora, al termine del procedimento di composizione bonaria, **fosse accertata la manifesta “temerarietà” e “strumentalità” di alcune delle richieste dell’impresa**, in quanto finalizzate a consentire il superamento della soglia di accesso alla procedura di accordo bonario, **la stessa dovrebbe ritenersi come non attivata;**
* la previsione della facoltà per la stazione appaltante di **recedere anticipatamente** dal contratto nel caso in cui le **riserve iscritte dall’impresa esecutrice raggiungano un ammontare molto elevato**.
* Si potrebbe, inoltre, valutare di **estendere l’applicazione della garanzia globale di esecuzione** *ex* art. 129, co. 3 Codice, prevedendosi il ricorso alla medesima, oltre che per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori con base d’asta superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale, anche per gli appalti di medie e piccole dimensioni, in modo tale da “spalmare” il rischio assunto dalle assicurazioni su un numero elevato di contratti;
* Appaiono, infine, opportune misure intese a **semplificare ed accelerare le procedure che regolano il funzionamento della conferenza di servizi,** con riferimento all’oggetto da concordare d’intesa nonché ai tempi ed alle modalità di conclusione dei lavori della conferenza medesima in caso di dissenso da parte di una o più Amministrazioni centrali o periferiche.

1. **Razionalizzazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche in materia di esecuzione del contratto**

* Quanto detto sopra può essere letto anche in correlazione ad un altro principio direttivo, quello della razionalizzazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
* Tale criterio direttivo - pur non **trovando un immediato riscontro nelle direttive** europee – **si pone,** infatti, **in linea con il generale orientamento di favore espresso per tali meccanismi di risoluzione delle controversie dall’Unione europea** ed **offre altresì un importante contributo in termini di** deflazione del **contenzioso giudiziario**, che, come noto, rappresenta una delle principali criticità del settore degli appalti pubblici.
* In tale contesto si evidenzia, in particolare, l’opportunità di prevedere:
* **misure di potenziamento dell’istituto dell’accordo bonario** come strumento di risoluzione anticipata delle controversie **attraverso un maggiore supporto all’attività del RUP**, sia in sede di valutazione in ordine all’ammissibilità e fondatezza delle riserve sia in sede di predisposizione delle proposta di accordo bonario (se di sua competenza), mediante l’acquisizione di pareri da parte di strutture tecniche all’uopo preposte;
* **l’implementazione delle attività di precontenzioso facenti capo all’A.N.AC.** *ex* art. 6, co. 7 D.Lgs. n. 163/2006, mediante l’introduzione di un strumento di risoluzione alternativa delle controversie di tipo conciliativo e su base meramente facoltativa;
* **interventi intesi ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione** dell’istituto della **garanzia globale di esecuzione**, disciplinata, in applicazione dell’art. 129 del Codice, dal regolamento attuativo. Ciò in quanto tale istituto potrebbe costituire uno strumento indiretto di deflazione del contenzioso e, al contempo, di qualificazione delle imprese. Il rilascio della garanzia, infatti, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo sul piano finanziario ma soprattutto sul piano della efficienza aziendale, in modo da considerare marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere. Al contempo, la garanzia globale di esecuzione dovrebbe consentire alle s.a. di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario dei soggetti aggiudicatori.
* **misure intese a devolvere la fase giurisdizionale della controversia successivamente all’avvenuto collaudo finale dell’opera;**
* individuazione di un foro esclusivo della **magistratura amministrativa e ordinaria** per l’esame delle controversie afferenti rispettivamente la fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, assicurando la massima competenza e rapidità alla decisione;
* misure intese ad ampliare l’ambito di applicazione e a semplificare la struttura procedurale del **modello CIS *ex* art. 6 del D. Lgs. 88/2011**, trattandosi di uno strumento particolarmente idoneo a garantire un monitoraggio costante degli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un intervento e a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che dovessero sorgere in fase esecutiva con l’applicazione, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, di misure sanzionatorie;
* **estensione a tutti i contratti pubblici affidati dalle maggiori Stazioni appaltanti** (non già solo a quelli inerenti la realizzazione di infrastrutture strategiche) e per un periodo di tempo circoscritto (ad. es. 5 anni) **dell’applicazione della misura** di cui all’art. 1, co. 2 lett. n) della Legge obiettivo che **esclude che, a seguito della stipula del contratto, possa darsi seguito a domande di reintegrazione in forma specifica**, consentendo esclusivamente forme di tutela risarcitoria per equivalente;
* **interventi intesi a semplificare ed accelerare** **le procedure che regolano il funzionamento di della conferenza di servizi** con riferimento sia **alla rappresentanza degli interessi**, sia all’**oggetto da concordare** d’intesa, sia **ai tempi e ai modi di definizione dei procedimenti in caso di dissenso** tra Amministrazioni centrali e livelli di Governo, al fine di **rendere chiare le regole di “chiusura” dei procedimenti di confronto delle istanze di tutela**.

1. **Promozione di soluzioni innovative per le infrastrutture strategiche**

* In sede di attuazione del criterio direttivo in questione, si auspica una rivisitazione, anche alla luce dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della Legge obiettivo, **della disciplina che regola l’istituto dell’affidamento a contraente generale,** con particolare riguardo alla **ripartizione di compiti** (e delle connesse responsabilità) **tra lo stesso e la stazione appaltante.**
* Posto che il contraente generale assume una responsabilità prevalentemente di risultato, come del resto tipica di tutti i contratti di appalto (rafforzata in questo caso dalla maggiore autonomia organizzativa nello svolgimento delle proprie attività), **ciò non può comportare un mutamento della natura del contratto tale da renderlo aleatorio,** facendo ricadere su di esso **le conseguenze di tutte le vicende giuridiche e fattuali che possono determinare un anomalo andamento dei lavori** (quali, ad esempio, sopravvenienze normative, atti riconducibili alla criminalità organizzata, eventi di carattere geologico, ecc).
* La questione è strettamente correlata anche alla necessità di meglio definire i **confini del ruolo di alta sorveglianza che residua in capo alla s.a. del compito di direzione lavori affidato dall’attuale normativa al CG.**

1. **Razionalizzazione ed estensione delle forme di PPP, incentivandone l’utilizzo anche attraverso strumenti di carattere finanziario innovativi**

* Si condivide pienamente **la valorizzazione operata** dal disegno di legge delega del principio direttivo concernente la **razionalizzazione e l’estensione delle forme di partenariato pubblico privato**, tenuto conto dell’esigenza, sempre più avvertita dagli operatori del settore, di **chiarire e delineare precisamente i confini tra le diverse forme di PPP** (cfr. concessione, *project financing*, contratto di disponibilità, locazione finanziaria etc.) nonché i limiti entro i quali è possibile ricorrere alle predette operazioni in situazioni – sempre più frequenti alla luce della crisi economica globale - caratterizzate da una sostanziale carenza di risorse pubbliche.
* Il **problema, in particolar modo, si pone con riguardo alle c.d. “opere fredde”**, la cui “incapacità” di generare un *cash flow* non può di certo ritenersi direttamente proporzionale alla pubblica utilità dell’opera. Basti pensare, a titolo esemplificativo, **alle tratte autostradali non soggette a pedaggio**, la cui importanza sotto il profilo strategico non può essere messa in discussione dalla mancata esazione di pedaggi, talora giustificata dalla necessità di non gravare le persone fisiche residenti o pendolari di ulteriori oneri.
* In sede di recepimento, si potrebbe, tra l’altro, chiarire **l’applicabilità del contratto di disponibilità anche per le opere da realizzarsi sul demanio pubblico, quali le infrastrutture stradali.** Ove infatti, in sede contrattuale, fosse garantito l’effettivo trasferimento in capo all’affidatario del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità, collegando l’importo del canone di disponibilità agli indici della performance (anziché all’utenza) e adottando meccanismi idonei ad assicurare l’applicazione di penali in funzione di ritardi o inefficienze dell’esecutore, verrebbe assicurato il trasferimento, in capo al soggetto affidatario, del c.d. “rischio operativo”, richiesto dalla Direttiva 2014/23/UE ai fini della qualificazione di un contratto in termini di “concessione”.
* A tal fine, in sede di recepimento, dovrebbero altresì **potenziarsi** i **meccanismi di controllo, da parte del concedente, sulle prestazioni eseguite dal concessionario,** sia in fase di realizzazione che di gestione, sì da assicurare che il trasferimento del rischio operativo, sia pur previsto e correttamente disciplinato in sede contrattuale, non finisca per essere eluso nei fatti.
* Parimenti, si guarda con assoluto favore all’esigenza, espressa dal disegno di legge delega, di **incentivare il ricorso “*a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici****”.* In tal senso, le misure recentemente adottate con il decreto “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014) intese ad assicurare una **maggiore fruibilità dello strumento dei *project bond*** nel mercato dei capitali e ad **ampliare la platea delle nuove infrastrutture ammesse al beneficio delle misure di defiscalizzazione** di cui all’art. 33 D.L. n. 179/2012 (riconoscimento del credito di imposta e ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) sembrano porsi già in linea con gli obiettivi delineati dal disegno di legge delega. Per quanto riguarda i **project bond** si potrebbe valutare di consentire la fruibilità di tale strumento **non solo agli investitori istituzionali.**

**4. Criteri direttivi mancanti**

* **Manca tra i principi direttivi un riferimento alla valorizzazione dell’uso strategico degli appalti per il conseguimento di obiettivi “politici” ulteriori**, quali la tutela dell’ambiente, una maggiore efficienza energetica, un’attenzione alle esigenze sociali, la promozione dell’innovazione e delle migliori tecnologie (la c.d. clausola orizzontale).Tale aspetto non riguarderebbe esclusivamente i profili attinenti ai **criteri di aggiudicazione** (cfr. costo di ciclo di vista del prodotto) ma anche la **qualificazione delle imprese,** potendosi ipotizzare l’introduzione di **idonei meccanismi premiali per le imprese che manifestano una particolare sensibilità verso l’ambiente, la tutela sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro[[5]](#footnote-5).**
* Nella versione finale del disegno di legge non è più presente tra i principi della delega **l’istituto del *débat public*,** ovvero della consultazione pubblica - da svolgersi nella fase iniziale del progetto - finalizzata a favorire il coinvolgimento ed il consenso a livello locale relativo alla realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, sì da elevare il grado di tempestività ed accuratezza dell’informazione pubblica e del coinvolgimento e promuovere un più alto livello di consenso sociale. Come emerge dal confronto con altri Paesi europei, l’introduzione di tale procedura potrebbe consentire di gestire più efficacemente il consenso a livello locale per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, in una prospettiva volta alla riduzione dei tempi di approvazione delle infrastrutture ed al contrasto del c.d. “effetto *nimby*”.

1. D**alla sua emanazione ad oggi, il Codice dei Contratti Pubblici è stato modificato circa 600 volte** (in cui sono conteggiate le modifiche convertite in legge), **da 54 norme diverse** a cui vanno aggiunte **19 leggi di conversione**. Soltanto **il 42% del Codice conserva il testo originario**. La corsa agli aggiustamenti del Codice prosegue a **una media di due o tre al mese**. Una sorta di “***riforma continua”,*** fonte di incertezza e di contenziosi. [↑](#footnote-ref-1)
2. *i.e*. normativa antimafia; disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari *ex* L. n. 136/2010 o di ritardi nei pagamenti della P.A. *ex* D.lgs. n. 192/2012 che ha modificato il D.lgs. n. 231/2002; norme in materia di forme di aggregazione della domanda, recenti norme in materia di interventi di mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, adeguamento alla normativa antisismica; semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati; anticipazione del prezzo etc. [↑](#footnote-ref-2)
3. allo stato superiori a 35.000. [↑](#footnote-ref-3)
4. I dati ufficiali del CRESME, indicano ANAS quale prima **stazione appaltante d’Italia, fin dal 2007**, con **più di 5500** bandi pubblicati nel periodo **2007-2014** per un importo di **oltre 23 miliardi di Euro.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Nella medesima prospettiva si muove anche il cd. “Collegato Ambiente” alla Legge di stabilità per il 2014 – attualmente all’esame di codesta Commissione (A.S. 1676) che contiene misure intese alla **definizione delle politiche ambientali nazionali, per la prima volta coordinate con politiche di carattere economico-industriale**, ponendo le basi per una semplificazione e modernizzazione del quadro normativo di riferimento e creando nel contempo le condizioni per investimenti e crescita economica nel campo della *green economy*. [↑](#footnote-ref-5)